



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Commissario ad acta
in sostituzione del Consiglio Metropolitan

N. 52 del 28/12/2023

OGGETTO: Pizzo Salvatore c/Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 – Causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventotto del mese di dicembre in Palermo, il Commissario ad acta della Città Metropolitana di Palermo con le funzioni del Consiglio Metropolitan, dott.ssa Antonella Panzeca, giusta Decreto Assessoriale n. 644/S.3/2023 del 22/12/2023, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Francesco Mario Fragale.

Vista la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 91635 del 13/12/2023;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, per chi adotta il presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dalla Direzione Viabilità prot. n. 91635 del 13/12/2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

3. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti – ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Fatto e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mario Fragale

IL COMMISSARIO AD ACTA
dott.ssa Antonella Panzeca

INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo On Line della Città Metropolitana a far data dal _____.

Palermo, li _____

Il Segretario Generale o suo delegato

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2023.

☒ Atto dichiarato immediatamente esecutivo in sede di approvazione dall'Organo deliberante.

() Atto divenuto esecutivo in seguito al decorso di giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on line di questo Ente, come sopra certificato.

Palermo, li 28/12/2023

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mario Fragale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, li _____

Il Segretario Generale o suo delegato



Città Metropolitana di Palermo

Area Infrastrutture

Direzione Viabilità

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento sottopone all'esame del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano la seguente Proposta di Deliberazione

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale.

OGGETTO: Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo
Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- con D.D. n. 1991 del 03/05/2023 è stato nominato lo scrivente ing. arch. Francesco Lagna, Responsabile di Elevata Qualificazione (E.Q.), tra i cui compiti assegnati rientra l'attività amministrativa della predisposizione di provvedimenti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di competenza della Direzione Viabilità di questa Amministrazione, nonché l'attività amministrativa relativa ad avvenuti sinistri sulle strade appartenenti al patrimonio di questo Ente;
- tra le attività assegnate allo scrivente, dopo la nomina di cui sopra, risulta l'istruttoria della pratica per il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
- la sentenza in oggetto è relativa al contenzioso in cui il sig. Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna della Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni - quantificati nella somma complessiva di €19.500,00 - da lui subiti in dipendenza di un incidente verificatosi a Palermo il giorno 24 aprile 2016, alle ore 12:30 circa, a Montelepre, *"in c.da Mandria di Mezzo, presso la strada Intercomunale n. 7, al km 9+500, [quando] il sig. Pizzo insieme ad altre persone percorrevano l'appena citata strada con le bici allorquando ... impattava su un tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale"*, riportando lesioni personali
- per quanto sopra, la convenuta Città Metropolitana di Palermo, quale Ente proprietario della strada, si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cannizzaro, contestando le pretese risarcitorie della parte attrice;

Considerato che:

- Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4872/2023, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, ha così provveduto:
 - 1) condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pizzo Salvatore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
 - 2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salvatore e la Città Metropolitana di Palermo e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
 - 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

- con nota prot. 87350 del 28/11/2023, questa Direzione ha comunicato al legale di parte, avv. Eduardo Cammilleri e per conoscenza alla Direzione Avvocatura di questa Amministrazione, l'avvio del procedimento del riconoscimento del debito f. b., richiedendo altresì la conferma delle somme di tutte delle spese comprensive degli interessi maturati, indicate nella distinta precedentemente inviata in data 17/10/2023. La Direzione Avvocatura è stata interessata per verificarne successivamente la congruità;
- con nota PEC del 28/11/2023, acquisita al prot. 87636 del 29/11/2023, l'avvocato Eduardo Cammilleri, riscontrando la nota indicata al punto precedente, ha trasmesso il calcolo totale di quanto dovuto tra sorte, spese legali nella misura di quanto stabilito in sentenza.
- con nota prot. 89307 del 05/12/2023, è stato chiesto alla Direzione Avvocatura di questo Ente, la verifica di congruità delle somme indicate dal legale di parte di cui al punto precedente;
- con successiva PEC, acquisita al prot. 90784 del 11/12/2023, l'avvocato Eduardo Cammilleri, ha ritrasmesso il calcolo totale di quanto dovuto tra sorte, spese legali, aggiungendo le spese per la CTU, queste ultime mancanti nella prima comunicazione. Il tutto nella misura di quanto stabilito in sentenza.
- per quanto sopra, la somma complessiva dovuta, per effetto della sentenza in oggetto, ammonta complessivamente ad € 6.785,02 come esplicitato nella tabella di seguito indicata;

Credito vantato dalla Sig. Pizzo Salvatore			
Sorte (risarcimento danni)		€ 4.411,59	€ 4.411,59
Spese processuali (per 2/3)			
Spese di lite		€ 1.789,66	
Spese forfetarie	15%	€ 268,45	
Sommano		€ 2.058,11	
Spese per esborsi (escluse dal 15% spese forfetarie)			
Sommano		€ 2.058,11	
CPA	4%	€ 82,32	
Sommano		€ 2.140,43	
IVA (regime forfetario)			
Sommano		€ -	
Sommano		€ 2.140,43	€ 2.140,43
Spese CTU (per 2/3)			
Consulenza (onorario)		€ 233,00	€ 233,00
Totale del DFB			€ 6.785,02

Ritenuto che:

- occorre riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
- la citata somma trova copertura sul **cap. 161804/01** denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D.L/VO 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;

Visti:

- la L.R. 30/00
- lo Statuto dell'Ente
- la L.R. 23/98
- la L.R. 15/15
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D. Lgs 118/2011 nonché il principio applicato della contabilità generale economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011;

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa;

Ai sensi del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina della Finanza e della Contabilità.

Si propone al Commissario ad Acta con le funzioni di Consiglio Metropolitan che

DELIBERI

1. **di prendere atto** della narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023;
3. **di dare atto** che la citata somma trova copertura sul **cap. 161804/01** denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-EX ART.194- LETT.A) DEL D.L./VO 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;
4. **di dare atto** che si procederà a tutti gli adempimenti successivi, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si allega

1. copia sentenza n. 4872/2023 causa civile R.G. 13936/2019 del Tribuna di Palermo

F.to Il Responsabile EQ
Ing. Arch. Francesco Lagna

Prog. 3988/23

OGSPE 1578/23

OGGETTO

Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo
Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

Per i motivi di seguito riportati:

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addi **13 DIC 2023**

F.to Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

☐ **NON DOVUTO** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Addi **13/12/23**

F.to Il Responsabile dei Servizi finanziari
Il Ragioniere Generale
Dott. Massimo Bonomo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pandolfo ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13936/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Pizzo Salvatore (PZZSVT78H13G273R), rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Cammilleri (eduardo.cammilleri@pec.it) per procura allegata all'atto di citazione

- attore -

E

Città Metropolitana di Palermo (80021470820), in persona del suo del Sindaco metropolitano e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. **Alessandro Cannizzaro** (a.cannizzaro@cert.provincia.palermo.it) per procura allegata alla costituzione di nuovo difensore ex art. 83 c.p.c. comma 3

- convenuta -

Oggetto: Risarcimento danni.

◆◆◆

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-

zione e difesa, così provvede:

- 1) condanna la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Pizzo Salvatore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- 2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salvatore e la Città Metropolitana di Palermo e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

◆◆◆

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna della Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni – quantificati nella complessiva somma di € 19.500,00 – da lui subiti in dipendenza di un incidente verificatosi a Palermo il giorno 24 aprile 2016, alle ore 12:30 circa, a Montelepre “in C/da Mandria di Mezzo, presso la strada intercomu-

nale 7, al km 9,500 [quando] il sig. Pizzo insieme ad altre persone percorrevano l'appena citata strada con le bici allorquando ... impattava su un tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale", riportando lesioni personali.



Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).

Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verifica al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).

D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-

re prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).

La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).

Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (*ex plurimis*, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).

In proposito è utile evidenziare che *"l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla*

quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte" (Cass. civ. n. 6529/2011).

Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attore ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 24 aprile 2016 e le condizioni (potenzialmente pericolose) della strada.

E invero, il teste escusso, Madonia Nicolò ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che "Era il 24 aprile del 2016 o del 2017, non ricordo con precisione, erano le 12/12:30 circa. Con un gruppo di miei amici (eravamo 5/6 tra cui io, Inghilleri Gianluca, Pizzo Salvatore, Russo Rosario) tornavamo da una passeggiata in bicicletta e percorrevamo la strada intercomunale n. 7 che dalla località "Suvarelli" (periferia di Montelepre) porta al centro del paese di Montelepre. Ci trovavamo a circa 700 metri da casa. Procedevamo sfalsati: davanti vi erano due componenti del gruppo un po' dietro Pizzo Salvatore ed infine chiudevamo il gruppo io ed Inghilleri. Ad un certo momento mentre percorrevamo la strada improvvisamente vedevamo Pizzo Salvatore perdere il controllo della bicicletta a causa di un tombino sottomesso rispetto al manto stradale ... il tombino sottomesso non era percepibile da lontano né era segnalato in alcun modo il pericolo" [cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022].

Ed ancora il teste Inghilleri Gianluca ha confermato che "Era il 24 aprile 2016, dopo mezzogiorno. Eravamo andati a fare un giro in bicicletta con dei miei amici: io, Pizzo Nicola Madonia, Rosario Russo e un altro nostro

amico che non ricordo con precisione. Eravamo di ritorno e ci trovavamo all'altezza dell'ingresso laterale del cimitero di Montelepre. Improvvisamente abbiamo visto volare Pizzo dalla sua bicicletta a causa di un tombino sottomesso rispetto al piano stradale (preciso che è ancora nello stesso stato). Quando Pizzo è caduto mi trovavo dietro di lui insieme a Madonia. Lo abbiamo soccorso e chiamato il 118, perdeva sangue dal viso e presentava altre escoriazioni. Il tombino si trovava al centro della corsia che stavamo percorrendo ma la sottomissione non era percepibile da lontano perché la strada è in leggera pendenza" [cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022].

La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti raffiguranti lo stato di dissesto della strada intercomunale, a Montelepre [cfr. produzione di parte attrice].

Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.

Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dalla convenuta che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manu-

tenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insidiosa.

Non v'è infatti prova che le anomalie della strada si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A.

Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni (*“ferite lacero-contuse al volto, trauma facciale”*) refertate all'attore presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico in data 24 aprile 2016 [cfr. relazione del C.T.U. dott. Lorenzo Mannino, pag. 5].

Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.

È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.

Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verifica dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di buona visibilità esistenti al momento del fatto (*“Quel giorno non pioveva e la visibilità era buona”*) ha precisato il teste Madonia Nicolò ed ancora il teste In-

ghilleri Gianluca ha confermato *“Non pioveva e la visibilità era buona”*; cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022), del fatto che *“Non era la prima volta che percorrevamo quella strada, altre volte era capitato di passare di lì ... [che] Il tombino non era coperto da nulla [e che] Il tombino si trovava sulla parte rettilinea della strada prima della curva”* [cfr. verbale di udienza del 4 aprile 2022, teste Madonia Nicolò] e che quindi l'attore avrebbe avuto la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di Pizzo Salvatore in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 40%.

In proposito è opportuno evidenziare che *“l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte”* (Cass. civ. n. 6529/2011).

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la Città Metropolitana di Palermo va condannata a risarcire l'attore i danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 60% della loro entità.



Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 24 aprile 2016 hanno provocato a Pizzo Salvatore una inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, una inabilità temporanea parziale di ulteriori 10 giorni al 50% delle attività del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esauritivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto).

Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato
nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche
nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da
una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: *Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003*).

E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non
patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(*Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008*).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento
l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel
pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali
della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva
preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale
nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica

figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2021 dal Tribunale di Milano (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da *Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011*), spetta a Pizzo Salvatore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (trentotto anni), la somma di € 5.801,00 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto" di € 1.779,41, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,815) corrispondente all'età della persona danneggiata.

Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi

- la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 1.485,00 in valori attuali.

Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad € 7.286,00, costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'infortunio.

Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contemplano, rispetto al "valore punto" relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomico-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.

Deve essere inoltre accordata a Pizzo Salvatore, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 61.66 per le spese sanitarie documentate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 24 aprile 2016 [relazione cit., pag. 6].

Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 7.286,00 per il danno non patrimoniale e ad € 61.66 per il danno di natura patrimoniale.

Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 40%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 4.371,60 per il danno non patrimoniale e ad € 39,99 per il danno patrimoniale.

Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta

al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno; per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in

denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.

Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a Pizzo Salvatore - al cui pagamento deve essere condannata la Città Metropolitana di Palermo - ammonta ad € 4.411,59, oltre interessi, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.



Va ancora osservato che *“la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”* (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).

Nel caso di specie, tenuto conto dell’esito finale del giudizio (e, in particolare, dell’attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore rispetto a quello richiesto in citazione), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare la Città Metropolitana di Palermo al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell’attore.

I compensi professionali al difensore vengono liquidati - come in dispositivo - sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,

come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200) i parametri medi.

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata da Pizzo Salvatore (10%) e quella effettivamente riconosciuta in questa sede (4%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore – vanno poste, in via definitiva, per 1/3 a carico dello stesso attore e per 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo.

◆◆◆

Palermo 31 ottobre 2023

IL G.O.T.

Adriana Pandolfo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

L'ORGANO DI REVISIONE

Al Sig. Sindaco Metropolitano

Al Commissario ad acta

Al Sig. Direttore Generale

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Ragioniere Generale

Verbale n. 20 del 27/12/2023

In data 27 Dicembre 2023 il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Palermo, composto da:

- Dott. Piero Castelli Presidente;
- Dott. Carmelo Franco Anastasi Componente;
- Rag. Vincenzo Ligambi Componente;

si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di deliberazione del Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio metropolitano, per il rilascio del proprio parere ai sensi dell'Art. 239, comma 1, lett. b), avente ad oggetto: **"Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000"**.

Premesso:

Che con mail del 27/12/2023, l'Ente ha richiesto a questo Collegio di esprimere il proprio parere sulla predetta proposta di deliberazione;

Che il sig. Pizzo Salvatore ha chiesto la condanna dell'Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni - quantificati nella somma complessiva di €19.500,00 - da lui subiti in dipendenza di un incidente verificatosi il giorno 24 aprile 2016 a Montelepre, presso la strada Intercomunale n. 7, al km 9+500, quando il sig. Pizzo insieme ad altre persone percorrevano l'appena citata strada con le bici allorquando ... impattava su un tombino, che, di fatto formava una buca nel manto stradale, riportando lesioni personali

Considerato:

Che Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4872/2023 ha così deciso:

- 1) ha condannato la Città Metropolitana di Palermo, al pagamento in favore di Pizzo Salvatore della somma di € 4.411,59, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
- 2) ha compensato nella misura di 1/3 le spese processuali tra Pizzo Salvatore e la Città Metropolitana di Palermo ed ha condannato l'Ente, al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in € 1.789,66, di cui € 88,33 per esborsi ed € 1.701,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura dovuta;
- 3) ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, in ragione di 1/3 a carico di Pizzo Salvatore e in ragione di 2/3 a carico della Città Metropolitana di Palermo;

Che la somma complessiva dovuta, per effetto della sentenza n.4872/2023, ammonta ad € 6.785,02 come esplicitato nella proposta di deliberazione del Commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio Metropolitan;

Che si deve riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 per la somma complessiva di € 6.785,02, in esecuzione della sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo, acquisita al prot. dell'Ente al n. 79506 del 02/11/2023

Che la somma trova copertura sul cap. 161804/01 denominato: DIR 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - EX ART.194 - LETT.A) DEL D.Lgs. 267/2000 - SINISTRI STRADALI - FINANZ. CON AVANZO LIBERO avente i seguenti cod. 10.5.1.10.05.04;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ATTESO:

che l'Art. 194 del D. L.gs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori Bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'Art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*
- che il presente debito fuori Bilancio rientra nell'Art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

VISTI:

- la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
- il D. L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'Art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il D. L.gs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il D. L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

- l'Art. 239, comma 1, lett. b) punto 6, del TUEL;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. Lgs. n. 118/2011);
- la L.R. 30 del 23.12.2000;
- la L.R. 23 del 29.07.1998;
- la L.R. 15 del 04.08.2015;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTI E PRESO ATTO dei pareri favorevoli di:

- regolarità tecnica da parte dell'Ing. Dorotea Martino rilasciato in data 13/12/2023;
- regolarità contabile da parte del Ragioniere generale, Dott. Massimo Bonomo, rilasciato in data 13/12/2023;

rilasciati ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni

FATTE SALVE eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa, per le quali invita l'Ente ad effettuare le necessarie verifiche e ad attivare le eventuali tutele.

esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole

al riconoscimento del debito fuori bilancio avente oggetto: **"Pizzo Salvatore c/ Città Metropolitana di Palermo. Sentenza n. 4872/2023 - causa civile R.G. 13936/2019 del Tribunale di Palermo. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000"**.

Si ricorda che:

- l'Art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) ha disposto che i **provvedimenti di riconoscimento di debito** posti in essere dalle amministrazioni pubbliche **vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti**;

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto 27/12/2023

L'Organo di Revisione

Presidente Dott. Piero Castelli

Componente Dott. Carmelo Franco Anastasi

Componente Rag. Vincenzo Ligambi

(Firmato Digitalmente)